

30 DICEMBRE 2019

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO /RISTORAZIONE/ STUDENTATO S. BARTOLAMEO/UFFICI/SANBAPOLIS: CONTRATTO D'APPALTO CON TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, EVENTUALE MANUTENZIONE A GUASTO E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA E CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, PRESSURIZZAZIONE, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA ED ANTINCENDIO, IMPIANTO SOLARE TERMICO, RACCOLTA TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, RACCOLTA ACQUE PIOVANE, PRODUZIONE AUTONOMA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA OBRELLI S.R.L.

CIG: 800423038D

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione n. 132 di data 08/08/2019 è stata autorizzata l'indizione del confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. h) e c. 5 della l.p. 23/1990, per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, eventuale manutenzione a guasto e ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e condizionamento e degli impianti di trattamento, pressurizzazione, sollevamento e distribuzione idrica ed antincendio, impianto solare termico, raccolta trattamento delle acque reflue, raccolta acque piovane, produzione autonoma di energia elettrica degli immobili di proprietà o in uso dell'Opera Universitaria di Trento mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione n. 171 di data 17/10/2019 si è preso atto dell'aggiudicazione del confronto concorrenziale in oggetto all'impresa Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. per un importo complessivo

ammontante ad € 117.164,89.=, di cui € 666,67 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 27/11/2019 è stato inviato ordine d'acquisto Mepat per il contratto d'appalto di cui sopra con inizio del servizio dall'1/12/2019.

In data 13/12/2019 (prot. Opera n. 13246) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto della Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. all'impresa Oberlli S.r.l., con sede in Lavis (TN), via G. di Vittorio n. 69, CF e P IVA 02342000227 verso un corrispettivo di € 29.833,21.= (di cui € 200,00 per oneri della sicurezza).

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016, di voler subappaltare, i servizi sopra descritti, entro i limiti di legge e ai sensi di quanto previsto dalla lettera d'invito;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 13453 di data 18/12/2019, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

pervenuta la documentazione integrativa richiesta in data 20/12/2019 con nota prot. Opera n. 13561;

visto il contratto di subappalto, inviato ad Opera (prot. n. 13561 di data 20/12/2019) sottoscritto tra le parti in data 19/12/2019 e accertato l'inserimento nella disciplina dello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa da aggiudicataria attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa Obrelli S.r.l. (prot. n. 13448 di data 18/12/2019) e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicati nella visura camerale;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 13448 di data 18/12/2019);

preso atto della correttezza dell'importo del subappalto, conformemente ai limiti di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

preso atto della consegna del DUVRI predisposto dal subappaltatore;

in considerazione del fatto che la stazione appaltante ha a disposizione 15 giorni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto (ex art. 26 comma 8 della l.p. 2/2016) e che alla data odierna non risulta pervenuto l'esito relativo al controllo circa la regolarità del pagamento di imposte e tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate (diversamente dalle ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 i cui esiti sono già in possesso dell'Amministrazione),

con il presente provvedimento si propone di autorizzare il subappalto all'impresa Obrelli S.r.l. con sede in Lavis (TN), via G. di Vittorio n. 69, C.F. e P.IVA 02342000227 verso un corrispettivo di € 29.833,21.=, di cui € 200,00.= per oneri della sicurezza.

Resta inteso che nel caso di esito negativo in ordine alla verifica succitata, la presente autorizzazione si intenderà annullata d'ufficio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 novembre 2018, n. 24 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2018, n. 2471;
- vista la I variazione al Budget 2019 e aggiornamento del Programma degli Investimenti 2019/2021, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 3 ottobre 2019, n. 16 e subordinata all'approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, eventuale manutenzione a guasto e ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e condizionamento e degli impianti di trattamento, pressurizzazione, sollevamento e distribuzione idrica ed antincendio, impianto solare termico, raccolta trattamento delle acque reflue, raccolta acque piovane, produzione autonoma di energia elettrica degli immobili di proprietà o in uso dell’Opera Universitaria di Trento il subappalto di formazione di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell’impresa Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. all’impresa Obrelli S.r.l. con sede in Lavis (TN), via G. di Vittorio n. 69, CF e P IVA 02342000227 verso un corrispettivo di € 29.833,21.=, di cui € 200,00.= per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che sia l’Impresa appaltatrice, sia l’Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l’Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali superi d’importo del subappalto;
4. di dare atto che l’impresa aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art 26 della l.p. 2/2016 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - di dare atto che l’impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - di dare atto che Opera provvederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016;

5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa Tecnoimpianti Obrelli S.r.l..

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
